

Allegato A

Disposizioni per la concessione di garanzie per la liquidità alle imprese agricole colpite dall'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019.

Indice

1	<i>Finalità e risorse</i>	2
1.1	Finalità e obiettivi	2
1.2	Dotazione finanziaria	2
1.3	Soggetto gestore	2
2	<i>Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità</i>	2
2.1	Soggetti beneficiari	2
2.2	Requisiti di ammissibilità	2
3	<i>Operazioni finanziarie, soggetti finanziatori e caratteristiche della garanzia</i>	4
3.1	Operazioni finanziarie ammissibili	4
3.2	Soggetti finanziatori	5
3.3	Caratteristiche della garanzia	5
3.4	Intensità dell'agevolazione	5
3.5	Cumulo	5
4	<i>Modalità e termini di presentazione della domanda</i>	6
4.1	Presentazione della domanda	6
4.2	Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda	6
5	<i>Istruttoria, valutazione della domanda, concessione della garanzia e concessione del finanziamento</i>	8
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	8
5.2	Istruttoria di ammissibilità	8
5.3	Cause di inammissibilità	9
5.4	Concessione della garanzia	9
5.5	Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori	9
5.6	Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori	9
6	<i>Variazioni ed Obblighi dei beneficiari</i>	10
6.1	Variazioni	10
6.2	Procedura di modifica del beneficiario	10
6.3	Obblighi del beneficiario	11
7	<i>Attivazione della garanzia e cessione del credito garantito</i>	11
7.1	Attivazione della garanzia	11
7.2	Cessione del credito garantito	13
7.3	Procedure di recupero dei crediti	13
8	<i>Verifiche, Controlli e revoche</i>	13
8.1	Controlli e ispezioni	13
8.2	Revoca e recupero dell'aiuto	14
8.3	Rinuncia	14
8.4	Decadenza e inefficacia della garanzia	14
9	<i>Disposizioni finali</i>	14
9.1	Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016	14
9.2	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	16
9.3	Disposizioni finali	16
10	<i>Riferimenti normativi</i>	16

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1073 del 5 agosto 2019, con il presente bando intende concedere garanzie su finanziamenti a fronte di liquidità, a favore delle imprese agricole danneggiate dall'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019.

L'agevolazione consiste nella concessione di garanzie gratuite.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione del fondo di cui alla DGR n. 1073 del 5 agosto 2019 è pari ad euro 1.000.000,00.

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali altre risorse.

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, capofila, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito Decreto dirigenziale n. 5725 del 20 novembre 2013 e con Decreto Dirigenziale n. 4841 del giorno 8 marzo 2019, è stato disposto il rinnovo del contratto del Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria nei confronti del RTI "Toscana Muove".

2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI regolarmente iscritte presso la CCIAA, in possesso dei seguenti requisiti:

- operanti nel settore d'attività economica con Codice Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- con sede legale/ o operativa nei Comuni interessati dall'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019, che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- la cui attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ogni impresa può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 1 che dovrà risultare soddisfatto al momento della concessione della garanzia) tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Nei casi

in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;

2. possedere il merito creditizio;
 3. avere sede legale e/o operativa nei Comuni interessati dall'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019, la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
 4. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare un'attività economica identificata, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
 5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 6. non essere "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 e dell'art. 2 punto 18) del Reg. n. 702/2014;
 7. non aver riportato (legale rappresentante) nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della UE, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi della condanna medesima alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
 9. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione/o non avere riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art 25-septies D.lgs 231/2001;
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggiore importo fra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L.689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa, che in casi di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

10. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti, ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
11. possedere la dimensione di micro piccola o media impresa ai sensi del Reg. 651/2014;
12. rispettare le norme sul cumulo e la normativa de minimis;
13. possedere i requisiti come definiti al paragrafo 2.1.

Il possesso dei requisiti, di cui, ai punti 7), 8), 9), 11) e 12) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Il soggetto gestore prima della concessione della garanzia procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto, a pena di inammissibilità:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 2);
- verifica dei requisiti di cui ai punti da 3) a 6), 10), 11), 12), 13) autocertificati dal beneficiario.

Dopo la concessione della garanzia, procede al controllo a campione, a pena di revoca dell'ESL, dei requisiti autocertificati dei punti da 7) a 9).

3 Operazioni finanziarie, soggetti finanziatori e caratteristiche della garanzia

3.1 Operazioni finanziarie ammissibili

Liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito dell'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019.

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari ad euro 160.000,00. L'importo minimo per singolo finanziamento è pari ad euro 25.000,00.

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento non superiore a 18 mesi.

3.2 Soggetti finanziatori

Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d'intesa Regione – Banche – soggetto gestore e che abbiano sottoscritto per accettazione il presente bando ai sensi dell'articolo 10 del suddetto protocollo:

- le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010.

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 – 64 del D.lgs n. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.

3.3 Caratteristiche della garanzia

La garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta – è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione – per capitale ed interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento.

L'importo massimo garantito è pari ad euro 128.000,00.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

3.4 Intensità dell'agevolazione

Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n.1408 e s.m.i della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Il soggetto gestore comunica alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) non può in ogni caso superare il massimale d'aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1408 e s.m.i.

L'intensità agevolativa, espressa in termini di ESL è calcolata a cura del soggetto gestore ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C(2010) n. 4505 del 6 luglio 2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove:

a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese a b) l'eventuale commissione versata dall'impresa.

3.5 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'articolo Reg. (UE) n 1408/2013 e s.m.i.

In particolare gli aiuti concessi con il presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di stato:

- sempre, se riguardano diversi costi ammissibili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo più elevato applicabili

all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014, in base al Reg. (UE) n. 702/2014, da altri regolamenti d'esenzione o da altre decisioni della Commissione Europea.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014 ed al Reg. (UE) n. 702/2014.

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Presentazione della domanda

Le domande sono presentate con la modalità a sportello, tento conto dell'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.

La richiesta di garanzia deve essere inoltrata tramite PEC da inviare a mail@pec.fiditoscana.it, a partire dalla data di pubblicazione sul BURT, e subordinatamente all'adesione al presente bando da parte di almeno un soggetto finanziatore di cui al paragrafo 3.2, e fino al 27 luglio 2020, compilando l'apposita modulistica scaricabile dal sito www.toscamuove.it, compilata e sottoscritta digitalmente in tutte le sue parti a pena di inammissibilità.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire, unitamente alla data, nell'apposito campo della domanda di aiuto.

Si specifica che la domanda di aiuto contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3.

Tutta la documentazione prevista deve essere allegata alla domanda inviata via PEC.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria, ovvero redatta e/o inviata secondo le modalità non previste dal presente bando.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

A pena di inefficacia della garanzia le operazioni finanziarie devono essere deliberate e stipulate o perfezionate dal soggetto finanziatore successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo.

In alternativa la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di garanzia del fondo.

4.2 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

A) Dichiarazione della dimensione aziendale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, punto 11) del paragrafo 2.2;

- B) Dichiarazione de minimis e rispetto del cumulo, punto 12) del paragrafo 2.2;
- C) Dichiarazione dei precedenti penali requisito punto 7) del paragrafo 2.2;
- D) Dichiarazione dei carichi pendenti, requisito punto 9) del paragrafo 2.2;
- E) Dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso, requisito punto 8).

Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera

- F) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- G) Dichiarazione attestante il titolare effettivo, accompagnata da copia del documento d'identità del medesimo/i in corso di validità;
- H) Dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali;
- I) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento;
- J) Scheda tipologia di finanziamento illustrativa delle caratteristiche del finanziamento;
- K) Documentazione per la valutazione del merito creditizio:
 - per le sole società di capitali con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
 - per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
 - per le sole imprese in contabilità semplificata con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
 - conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia;
 - conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso (per le imprese di nuova costituzione relazione tecnica illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa);
- L) Autorizzazione dell'impresa al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando, saranno considerate inammissibili, e non saranno istruite;

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

L'impresa può inviare via PEC ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito creditizio.

L'impresa può successivamente alla presentazione della domanda ed entro la data di concessione della garanzia da parte del soggetto gestore, richiedere una diversa banca finanziatrice rispetto a

quella indicata nella scheda di cui al punto A). Nel qual caso dovrà essere inoltrato anche l'allegato di cui al punto A) sottoscritto dal nuovo soggetto finanziatore.

5 Istruttoria, valutazione della domanda, concessione della garanzia e concessione del finanziamento

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" di cui al paragrafo 1.3.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le richieste di garanzia sono, istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione farà fede la data di arrivo della mail PEC.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.2 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 6) e ai punti 10), 11), 12), 13), del paragrafo 2.2.
- Il requisito di cui al punto 1 del paragrafo 2.2 dovrà risultare regolare entro la data di concessione della garanzia.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti da 1) a 2) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 3) a 6) e , 10), 11), 12) e 13) del medesimo paragrafo;

Con riferimento al punto 2) per le imprese viene verificata:

- la capacità di far fronte secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere al servizio complessivo del debito. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni riguardanti alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati.

Le domande di garanzia sono archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al soggetto gestore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione né al soggetto finanziatore né al richiedente.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione e/o invio della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.2;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.2;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6), 10), 11), 12), 13), di cui al paragrafo 2.2.

5.4 Concessione della garanzia

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico.

Il soggetto gestore provvede, nei quindici giorni successivi all'invio, tramite PEC, della delibera di concessione della garanzia alle imprese ammesse. Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all'invio, tramite PEC, della delibera di concessione della garanzia ai soggetti finanziatori.

Il soggetto gestore provvede, entro quindici giorni dalla delibera di non accoglimento della garanzia, a comunicare, tramite PEC, l'esito negativo motivato alle imprese non ammesse. Tale esito, è inviato tramite PEC, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

5.5 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore.

I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività alla delibera di concessione della garanzia del fondo.

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite PEC, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta a mezzo PEC una delibera di un nuovo soggetto finanziatore.

5.6 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori.

Entro i due mesi successivi all'erogazione, i soggetti finanziari devono inviare al soggetto gestore tramite PEC, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

1. la data di valuta dell'erogazione;
2. l'importo complessivamente erogato;
3. la data di scadenza dell'ultima data;
4. la periodicità della rata;
5. il tasso d'interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata, che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel protocollo d'intesa Regione – Banche – Soggetto gestore;
6. la data di scadenza della prima rata;
7. le eventuali rate di preammortamento.

Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro due mesi dal ricevimento della richiesta. I soggetti finanziatori devono inviare copia della intimazione di pagamento come definita al paragrafo 7.1, tramite PEC, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.

6 Variazioni ed Obblighi dei beneficiari

6.1 Variazioni

I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al soggetto gestore le informazioni in loro possesso relative a:

1. variazioni all'assetto proprietario delle imprese;
2. alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;
3. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge n. 130/1999,
4. alle variazioni di cui al successivo paragrafo 6.2.

I soggetti finanziatori devono informare il soggetto gestore, tramite PEC, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con l'impresa accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con l'impresa e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l'impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

Le imprese beneficiarie devono presentare istanza di variazione al soggetto gestore relative alla forma societaria e assetto proprietario tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it.

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti al paragrafo 3.3 ed i requisiti per l'ammissione alla garanzia.

Il soggetto gestore comunica, l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.

6.2 Procedura di modifica del beneficiario

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la garanzia concessa è confermata d'ufficio.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it, entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

1. Modifica successiva alla concessione

Si ha modifica del beneficiario se tale modifica interviene prima dell'erogazione del finanziamento. La modifica/sostituzione del beneficiario con altro soggetto deve sempre avvenire a rischio invariato per l'Amministrazione concedente.

Il nuovo soggetto dovrà possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando (secondo la fase in cui ricade la modifica soggettiva). In caso negativo, la garanzia è confermata, ma si procede alla revoca dell'ESL.

2. Modifica successiva all'erogazione del finanziamento

In questo caso il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto debitore obbligato alla restituzione del finanziamento garantito e di soggetto che si accolla gli obblighi di cui al successivo paragrafo 6.3.

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione ed accollo) sono ammissibili ed autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito creditizio; in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del suddetto requisito entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

3. Modifica del debitore successiva al periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dalla concessione), in questo caso si tratta di modifica del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento sottostante la garanzia concessa.

La modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili a condizione di rischio invariato.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, al rispetto dei seguenti obblighi:

- comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
- rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- rispettare le regole sul cumulo di cui al paragrafo 3.5;
- comunicare l'eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it;
- rispettare le prescrizioni relative alle finalità di cui al paragrafo 3.1.

7 Attivazione della garanzia e cessione del credito garantito

7.1 Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento dell'impresa, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando all'impresa inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di avvio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo). Per le operazioni a breve termine l'avvio delle procedure di recupero consiste nella revoca o nella

risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione di pagamento.

In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciandolo, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi.

A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

Detta comunicazione deve essere inviata al soggetto gestore entro e non oltre 3 mesi dall'invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta.

Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.

Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- copia della delibera di concessione del finanziamento;
- copia del contratto di finanziamento;
- copia dell'atto di erogazione, nel caso di operazioni a breve termine, la messa a disposizione sul conto corrente del cliente;
- copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze, qualora previsto;
- dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 1. la data di inadempimento;
 2. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 3. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale ed interessi contrattuali e di mora, calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento, in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

7.2 Cessione del credito garantito

I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti spa e alla Banca europea degli investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264, e 1265 del codice civile.

7.3 Procedure di recupero dei crediti

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore.

Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenuto conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale irrecuperabilità del credito.

Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'articolo 9, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

8 Verifiche, Controlli e revoche

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, dopo la concessione della garanzia, effettua i seguenti controlli:

- Controlli a campione, pari al 10% dei beneficiari ammessi e con finanziamenti erogati, in relazione ai requisiti auto dichiarati al paragrafo 2.2, punti da 8) a 10), al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda. In ordine alle autocertificazioni presentate per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) l'Amministrazione regionale effettua i controlli ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.
- Controlli in loco su un campione di soggetti beneficiari della garanzia con operazioni finanziarie erogate, in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.3.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** dell'aiuto e conseguente **revoca** dello stesso come disciplinata dal successivo paragrafo 8.2.

8.2 Revoca e recupero dell'aiuto

Costituiscono cause di revoca dell'aiuto:

- esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione richiesta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8) a 10) del paragrafo 2.2. ed il mancato rispetto delle finalità previste dal presente regolamento;
- mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal paragrafo 6.3;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12.

Nei casi suddetti l'agevolazione è revocata da parte del soggetto gestore e l'impresa è tenuta a corrispondere alla Regione Toscana l'ammontare dell'equivalente Sovvenzione Lorda, comunicato dal soggetto gestore all'impresa in sede di ammissione alla garanzia.

Le procedure di revoca e recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'articolo 9, comma 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 123.

8.3 Decadenza e inefficacia della garanzia

In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del paragrafo 8.2, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima.

La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:

1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.6 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.7 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
3. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente e la comunicazione dell'avvio dell'intimazione al soggetto gestore nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 7.1

8.4 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, via PEC, al soggetto gestore la rinuncia della garanzia.

9 Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e nazionale in materia di privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal bando;

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana – Giunta Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 50122 Firenze; regione toscana@postacert.toscana.it).

Il responsabile della protezione dei dati è il dott. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/<mailto:rpdpd@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta Regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

-per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana s.p.a. – Viale Giuseppe Mazzini 46 – 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23841, fax 055/212805, e-mail : privacy@fiditoscana.it o reclami@fiditoscana.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal data protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.

-per Artigiancredito Toscano, Consorzio Fidi della piccola e media impresa, società cooperativa, in forma abbreviata "ACT soc. coop". Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax 055/7378400, e-mail: act@artigiancreditoscano.it o alla PEC 19500@actaliscertymail.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito Toscano.

- per Artigiancassa s.p.a. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A – 00147 Roma. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: dirittiprivacy@artigiancassa.com, pec: diritti_privacy@pecclub.artigiancassa.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancassa s.p.a.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it<<mailto:rpd@regione.toscana.it>>/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità. (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Dott. Antonino Mario Melara.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo delle attività agricole della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n.1040 del 2 ottobre 2017

-

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a:

- Toscana Muove (www.toscanamuove.it): info@toscanamuove.it; numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 8,30 – 17,30.

9.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nel modulo di domanda.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando:

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.

REGOLAMENTO (UE) n. 702/204 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità.)

D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro).

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183.

D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94.

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.

Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009

DELIBERA G.R. n. 1073 del 5 agosto "Disposizioni per la concessione di garanzie per liquidità alle imprese agricole colpite dall'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019".